



Il Sindaco

Avv. Marco Alessandrini

L'Assessore al Commercio ed Artigianato

D.ssa Giacomo Cuzzi

Il Dirigente

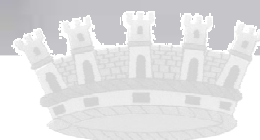
Dr. Gaetano Silverii

Il Responsabile del Servizio

Geom. Lanfranco Chiavaroli

D.ssa Grazia Micheli

Istr. Amm. Maria Rita Masci



Comune di Pescara

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di:
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, centri di
abbronzatura, onicotecnica, centri tricologici non curativi

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 12/11/2015

Indice

Art. 1	– Normative di riferimento e oggetto del regolamento	pag.	2
Art. 2	– Requisiti e modalità di svolgimento delle attività	“	3
Art. 3	– Forme di esercizio delle attività	“	5
Art. 4	– Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.	“	5
Art. 5	– Ristrutturazione dei locali	“	7
Art. 6	– Trasferimento della sede dell'esercizio	“	7
Art. 7	– Ampliamento, riduzione della superficie dell'esercizio	“	7
Art. 8	– Subingresso	“	7
Art. 9	– Cessazione dell'attività	“	7
Art. 10	– Sospensione e misure interdittive dell'attività	“	7
Art. 11	– Orari di esercizio	“	8
Art. 12	– Pubblicità	“	8
Art. 13	– Vigilanza e sanzioni	“	8
Art. 14	– Norme transitorie e finali	“	9
all. A	Norme igienico-sanitarie, edilizie e di sicurezza per attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing, centri di abbronzatura, onicotecnica, centri tricologici non curativi	“	10
all. B	Linee guida Ministero della sanità – Circolare del 20/02/1998	“	15
all. C	Solarium	“	18



Art. 1 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività di acconciatore – estetista – tatuaggi e piercing – centri di abbronzatura onicotecnica e centri tricologici non curativi, in attuazione della Legge n. 443 dell'08/08/1985 così come modificata dalla Legge n. 133 del 20/05/1997, Legge n. 174 del 17/08/2005, Legge n. 1 del 04/01/1990, del D.P.R. n. 447/98 così come modificato dal D.P.R. n. 440/2000 e successivamente sostituito dal D.P.R. n. 160/2010, della Legge n. 248 del 04/08/2006 di conversione del D.L. n. 223 del 04/07/2006, della Legge n. 40 del 02/04/2007 di conversione del D.L. n. 7 del 31/01/2007, del D. Lgs. n. 59/2010, della L. 241/90, del D. Lgs 147/2012 e Legge n. 124 del 07/08/2015 ed ogni altra integrazione e modifica intercorsa sulla sopra citata raccolta normativa.

L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore in aggiunta ai servizi sopra indicati possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; essa può essere svolta, mediante tecniche manuali, con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente. Non rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

La Tricologia non curativa è considerata attività analoga ad acconciatura ed estetica. I centri tricologici sono di conseguenza soggetti agli stessi oneri (art. 10, comma 2 D.L. 7/2007) cioè qualifica professionale e conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

L'attività di onicotecnica consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva ed eventuale rimodellatura e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.

L'attività nei centri di abbronzatura si riferisce ai trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone; si definiscono esclusivi se nei locali viene svolta solo la citata attività, si definiscono non esclusivi se posti all'interno di un esercizio di estetista.

Le attività degli operatori di tatuaggio e/o piercing rientrano tra le professionalità che operano nel settore dei servizi di acconciatura ed estetica (area professionale servizi per attività ricreative, benessere e cura della persona) e si caratterizzano come di seguito specificato:

- **Tatuatore:** colui che, con tecnica di scarnificazione, realizza tatuaggi ornamentali sulla superficie del corpo (disegni e figure indelebili e permanenti), applicando sotto l'epidermide pigmenti colorati, utilizzando specifiche tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico;
- **Piercer:** colui che, tramite trattamenti non terapeutici, applica, attraverso l'utilizzo di forare alcune parti superficiali del corpo, su cute e mucose, anelli metallici o altri oggetti di varia forma (gioielli da piercing), con specifiche tecniche manuali e con l'uso di una adeguata strumentazione.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa in materia di commercio.

Art. 2 – REQUISITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche previste a tutela della salute pubblica e delle prescrizioni di cui agli allegati A (Acconciatori, Estetista), B (Tatuaggi e Piercing), C (Centri di Abbronzatura).

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale; qualora l'attività venga svolta ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno, adiacente al portone d'ingresso principale e visibile dalla pubblica via; le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, sulla base di autorizzazioni antecedenti il D.Lgs. 447/98 così come modificato dal D.P.R. n. 440/2000 e successivamente sostituito dal D.P.R. n. 160/2010, sono ugualmente soggetti a controlli relativi al possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla vigente normativa; in ogni caso i locali, a qualsiasi piano dislocati, dovranno essere dotati della opportuna destinazione edilizia.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente a quella di estetista, in uno stesso esercizio, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia distintamente autorizzata e abilitata ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione

Le attività di acconciatore ed estetista non possono essere svolte in forma ambulante ad esclusione dei casi in cui le prestazioni avvengano presso luoghi di degenza e cura, caserme, carceri ed altri esercizi similari; parimenti, è consentita la prestazione a domicilio del cliente, nei casi di grave o totale impedimento fisico dell'utente.

E' consentito l'esercizio di acconciatore ed estetista, presso palestre, club, circoli privati, alberghi, hotel ed altri esercizi similari, profumerie, podologi, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

In occasione di manifestazioni e fiere le attività in argomento possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

L'esercizio delle attività di **piercing** e di **tatuaggio**, così come definite dall'art. 2 del presente regolamento, sono soggette alla preventiva S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario ed urbanistico - edilizio.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di piercing e/o di tatuaggio sia svolto da una società, sia artigiana che non artigiana, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista e di acconciatore, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e fermo restando l'obbligo dello specifico titolo abilitativo.

Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento, è inserita una nuova modalità di esercizio dell'attività all'interno dello stesso locale denominata "**affitto di poltrona/cabina**".

I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:

- il titolare dell'esercizio delle attività di cui sopra in locale già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto locatore:

- il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto affittuario/conduuttore, i quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.

L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato SCIA/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività.

E' altresì consentito, ai sensi della L. 1/1990, art. 9, l'affitto di poltrona ad acconciatore da parte di estetisti e viceversa.

Il contratto di cui al precedente secondo punto, deve essere realizzato in forma di atto pubblico o di scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, e deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:

- a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
- c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
- d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concessa in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- e) il rapporto economico tra le parti;
- f) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Per evitare un uso improprio del rapporto in parola, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affitto di poltrona/cabina:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore ed esercitare direttamente e personalmente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale - locatore e affittuario/conduuttore svolgono la propria attività in veste di autonomi professionisti o imprenditori, secondo le specifiche normative di settore, evitando che vi siano elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali.

E' vietato affittare la poltrona/cabina:

- a) a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di partita IVA ed iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 3 anni, in qualità di dipendente ;
- c) per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli 24 mesi precedenti alla stipula del contratto di affitto di poltrona/cabina.

All'atto della locazione di poltrona/cabina il locatore deve garantire l'affittuario/conduuttore circa:

- a) la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;
- b) la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario/conduuttore,

nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.

L'affittuario/conduuttore può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la poltrona /cabina ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'affittuario/conduuttore deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti locatore affittuario/conduuttore, risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona/cabina", il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

È fatto obbligo per l'affittuario/conduuttore rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Qualora il locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affittuario/conduuttore in assenza del titolare dell'esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

È fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'affitto di poltrona/cabina è soggetto a SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività congiunta locatore-affittuario/conduuttore sulla base di apposita modulistica.

Art. 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria.

Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dal seguente art. 4. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 4 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' – S.C.I.A.

In attuazione dell'art. 19 della L. 241/90 nel suo vigente testo così come modificata dalla L. 122/2010 e dalla L. 124/2015, per esercitare le attività di cui al presente regolamento occorre presentare al S.U.A.P. – Sportello Unico per le Attività Produttive, una S.C.I.A. – Segnalazione Certificata Inizio Attività, da parte del titolare della ditta individuale o, comunque, dal legale rappresentante, su moduli predisposti dallo stesso Servizio S.U.A.P. o comunque presenti sulla piattaforma telematica di inoltro pratiche SUAP on.line.

La S.C.I.A. deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica e firmata digitalmente, secondo le modalità operative adottate dal S.U.A.P. .

Nella segnalazione il richiedente deve dichiarare i seguenti dati:

- cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza
- codice fiscale o partita I.V.A.
- precisa ubicazione dei locali o del locale

Nel caso di S.C.I.A. presentata da una persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:

- ragione sociale
- sede legale
- dati relativi al rappresentante legale
- estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, indicando il numero del R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo

Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati i seguenti documenti e dati:

- autocertificazione requisiti soggettivi e professionali
- nomina direttore tecnico
- dichiarazione requisiti edilizi ed urbanistici del locale
- planimetria dei locali in scala adeguata (preferibilmente in scala 1/100)
- autocertificazione relativa alla conformazione dei locali alle prescrizioni igienico-sanitarie previste dal vigente Regolamento comunale d'Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale
- documentazione comprovante l'avvenuto versamento, secondo gli importi vigenti, dei diritti tecnici di istruttoria e, se dovuti, di segreteria.

L'attività oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata a partire dalla data della presentazione (data di ricevimento della stessa da parte del S.U.A.P. comunale).

Nei casi in cui la S.C.I.A. sia priva di elementi ritenuti essenziali per l'avvio del procedimento quali, tra gli altri, la firma digitale del segnalante, i dati anagrafici fondamentali per l'individuazione della persona fisica o giuridica agente, l'indicazione dell'unità immobiliare in cui deve svolgersi l'attività, il S.U.A.P. comunica, per via telematica, l'irricevibilità della pratica.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono ritenute irricevibili le S.C.I.A. non inviate in via telematica e quindi quelle depositate in forma cartacea o via fax, ai sensi del vigente Regolamento S.U.A.P. .

Il S.U.A.P., anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Per tutto quanto qui non riportato, inerente l'iter procedimentale, si rimanda al vigente Regolamento S.U.A.P. .

Art. 5 – RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Dirigente responsabile del Settore, può consentire il trasferimento temporaneo dell'esercizio, in qualunque parte del territorio per un periodo non superiore a un anno, nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed igienico-sanitarie.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ESERCIZIO

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita SCIA al comune secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

Art.7 – AMPLIAMENTO, RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO

In caso di ampliamento/riduzione dei locali, gli interessati dovranno presentare una S.C.I.A. che contenga, oltre ai dati della abilitazione di esercizio, la precisazione della superficie che viene ampliata o ridotta. Se l'ampliamento o riduzione di superficie ha comportato la presentazione di una istanza ai sensi del D.P.R. 380/01 nel suo vigente testo (Testo Unico Edilizia) occorre precisarne gli estremi (numero e data), ed indicare anche gli estremi della certificazione di agibilità riguardante il locale allegando la nuova planimetria, preferibilmente in scala 1/100.

Art. 8 – SUBINGRESSO

La prosecuzione dell'attività dell'azienda acquistata o in gestione pro-tempore, da parte del subentrante è ammessa a condizione che quest'ultimo presenti al S.U.A.P. regolare e valida comunicazione di subingresso, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per l'esercizio delle attività.

Nel caso di morte del titolare di un esercizio per le attività del presente regolamento, gli eredi in possesso di idonea qualificazione professionale che intendano proseguire l'attività, devono presentare regolare domanda di subingresso presso il S.U.A.P. . Essi possono, peraltro, mantenere l'attività in essere per un periodo di cinque anni dalla data del decesso del titolare, anche in mancanza della qualificazione professionale, comprovando che, di fatto, l'attività venga esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, decade il diritto di esercitare.

Art. 9 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione al S.U.A.P. .

Art. 10 – SOSPENSIONE E MISURE INTERDITTIVE DELL'ATTIVITA'

Il Dirigente responsabile del Settore, per comprovati motivi di necessità può, su richiesta dell'interessato, concedere la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi dodici.

Il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- a) svolgimento attività in assenza di regolare S.C.I.A.
- b) svolgimento attività in assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali
- c) perdita o mancanza della qualifica professionale prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista e per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;

- d) per mancata attivazione dell'esercizio entro i 120 giorni decorrenti dalla data della presentazione della S.C.I.A.
- e) per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti
- f) per esercizio abusivo di altre professioni all'interno del locale
- g) per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari che abbiano già determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio
- h) per cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane ovvero dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio
- i) per sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni o per sospensione non autorizzata fatta eccezione per i seguenti casi:
 - gravi indisponibilità fisiche;
 - maternità;
 - gravi impedimenti all'utilizzo dei locali sede dell'attività (demolizione, sinistro ecc.)

Art. 11– ORARI DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e delle normative sulla salute e la quiete pubblica.

Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario, durante l'orario di apertura.

È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile in prossimità della cassa dell'esercizio all'attenzione della clientela.

Art. 12 – PUBBLICITÀ

Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:

- a) S.C.I.A. all'esercizio,
- b) tariffario delle prestazioni;
- c) avviso dell'orario giornaliero visibile dall'esterno;
- d) avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

Art. 13 – VIGILANZA E SANZIONI

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento gli agenti di Polizia Municipale e le altre autorità competenti, possono accedere in tutti i locali (anche se presso il domicilio dell'esercente) ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

A tutte le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.L. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 art. 17. Detta sanzione verrà applicata anche in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni della AUSL e

quando, a seguito di ispezione, gli strumenti di lavoro e le attrezzature utilizzate per la sterilizzazione degli stessi non saranno trovati in perfette condizioni igieniche.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente ordina l'immediata cessazione della stessa; in caso di mancata ottemperanza, dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Dirigente responsabile del settore, su richiesta della AUSL per gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e in tutti i casi di recidiva, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio da un minimo di sette giorni fino a un massimo di novanta giorni, in rapporto alla gravità della violazione accertata.

Ai sensi dell'art. 21 della L. 241/90 nel suo vigente testo "... *In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.*".

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore, una volta esecutiva la delibera di approvazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Ogni precedente disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.

Per quanto attiene a regole procedurali e modalità operative, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale S.U.A.P. .

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.



ALLEGATO A

NORME IGIENICO – SANITARIE, EDILIZIE E DI SICUREZZA PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING, CENTRI DI ABBRONZATURA, ONICOTECNICA, CENTRI TRICOLOGICI NON CURATIVI

REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI, SERVIZI ED ACCESSORI

L'accertamento e la conferma dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta all' Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.U.S.L. di Pescara.

Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in locali aperti al pubblico o allestiti presso istituti, ospedali, alberghi, circoli privati o altro esercizio commerciale (es. profumeria, erboristeria) o centri integrati, palestre o presso scuole di formazione o presso il domicilio dell'esercente o del cliente e comunque esercitate anche a titolo gratuito e/o dimostrativo - didattico o promozionale sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, dalla legge 04/01/1990 n. 1, dalla legge 17/08/2005 n. 174 e Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, dal Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007 e dalle disposizioni del presente Allegato.

Tali attività possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ed elencati e regolamentati dalla Legge 11/10/1986 n. 713 e successive modifiche ed integrazioni.

REQUISITI DEI LOCALI

(Normativa di riferimento D.P.R. 19/03/1956 n. 303)

Le dimensioni dei locali dove esercitare l'attività di acconciatore uomo, donna od estetista sono correlate al numero e al tipo di prestazioni che si intendono fornire alla clientela.

In generale si possono utilizzare uno o più ambienti tra loro collegati, accessibili anche ai portatori di handicap, che consentono un movimento agevole sia del personale che della clientela ed un comodo approccio alle apparecchiature (poltrone, lettini, solarium, ecc.) tenendo conto anche della tutela della privacy.

Tali locali devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di previsione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 05/03/1990 n. 46 (e Norma CEI 64-4 nel caso di utilizzo di particolari attrezzature).

SUPERFICIE

L'articolazione degli spazi dovrà prevedere:

- un locale o spazio adibito ad attesa;
- uno o più ambienti destinati all'attività;

- uno o più locali di deposito (materiale di pulizia, prodotti, biancheria ecc.) previsto dal vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara art. 98 - 5° comma);
- adeguato serbatoio (vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara art. 99 - 5° comma);
- servizi igienici (uno per il pubblico e uno per gli addetti) con antibagno e lavabo (art. 82 vigente Regolamento Edilizio Comunale) di altezza non inferiore a mt 2,40 , e comunque sulla base di quanto disposto all'art. 92 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara;
- una o più docce in particolare per l'attività di estetista;
- lo spogliatoio (personale, clienti);
- cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante di sicura azione germicida (da evitare l'uso di alcool denaturato), emostatici monodose, materiale sterile di medicazione, cerotti.

L'altezza dei locali non può essere inferiore a mt 2,70 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o Regolamenti specifici e comunque secondo quanto disposto all'art. 92 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali, non sdruciolevoli e realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili (sono da evitare le moquette, il cotto, il marmo in quanto capaci di assorbire lo sporco e di difficile pulizia).

I rivestimenti delle pareti, fino a mt 1,50 di altezza devono essere rivestite previa stuccatura del sottofondo con piastrelle smaltate, maiolicate o simili, con il linoleum, con lo smalto, o con altro materiale plastificato o vetrificato, comunque deve essere esclusa la tinteggiatura lavabile.

Il locale ripostiglio di superficie minima di mq 2,00 aerato e dotato di pilozza per la pulizia dei locali e attrezzature da adibire alla detenzione dei prodotti cosmetici, dei prodotti per la pulizia, della biancheria sporca, dei contenitori dei rifiuti nonché al deposito degli apparecchi elettromedicali mobili. La superficie va aumentata proporzionalmente all'ingombro degli apparecchi elettromeccanici presenti.

Il locale servizio igienico con wc di superficie minima di mq 1,20 e la larghezza minima di mt 0,90 con balza lavabile fino a mt 1,50 di altezza, naturalmente aerato o dotato di sistema di ricambio forzato dell'aria temporizzato (minimo 6 ricambi/ora con funzionamento in automatico e ritardo nello spegnimento di dieci minuti), e comunque sulla base di quanto disposto all'art. 92 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara.

Gli antibagni devono prevedere una dimensione minima di mq 1,00 , le altezze di bagno e antibagno non possono essere inferiori a mt 2,40 e comunque sulla base di quanto disposto all'art. 92 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara.

I locali igienici, per portatori di handicap, avranno le misure minime previste dal D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236 – 8.1.6 e comunque sulla base di quanto disposto all'art. 92 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara.

Locali appositamente destinati a spogliatoio e servizi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Il locale spogliatoio può essere unico fino a cinque dipendenti di sesso diverso e avrà la superficie minima di mq 0,30 fino a 3 lavoratori con aumento di mq 1,00 per ogni lavoratore in più.

Ogni lavoratore deve avere a disposizione degli armadietti chiusi a chiave per riporre gli indumenti da lavoro e gli effetti personali (art. 39, 40 ecc. D.lvo 626/94).

ILLUMINAZIONE E AERAZIONE

I locali per legge devono avere una illuminazione e aerazione idonea corrispondente non meno di 1/8 della superficie pavimentata (D.M. 05/07/1975 e successive integrazioni e modificazioni).

Gli ambienti privi di regolamentare superficie finestrata e apribile possono usufruire di aerazione artificiale garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria capace di realizzare condizioni termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell'aria entro i limiti richiesti per il benessere delle persone (UNI 10339/95). Nel caso il funzionamento dell'impianto di condizionamento non sia corretto o sia cessato e gli ambienti in questione non siano dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del regolare funzionamento dello stesso.

Un minimo di aerazione naturale dovrebbe comunque essere sempre garantito in tutti i locali di lavoro anche se dotati di climatizzatore.

ACCONCIATORI

Ogni locale dovrà possedere superficie minima di mq 30,00 qualora i titolari scelgano di orientare la propria attività al servizio di soli uomini o sole donne. Diversamente, per una valida distribuzione degli spazi lavorativi, dei servizi igienici, dei locali riservati ai dipendenti ecc. le attività che vogliono effettuare l'attività unisex devono prevedere una superficie minima dell'attività di mq 70,00 .

Le attività oggetto del presente regolamento, che si avvalgono della collaborazione di un dipendente devono prevedere il bagno e lo spogliatoio per il dipendente (D.lvo 626/94).

Il titolare dell'attività nel caso non abbia dipendenti lo dovrà autocertificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.1, comma 1, lettera h, art. 47, art. 38 e art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Il controllo di tali dichiarazioni sarà effettuato da personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL.

ESTETISTE

Per l'attività di estetica, quando i trattamenti e le prestazioni vengono effettuati in una cabina, la stessa deve avere tramezzature a mt 2,00 di altezza con pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile; superficie di almeno mq 5,00 comunque non inferiore a mq 4,00 per le sole cabine con la poltrona mani-piedi. Inoltre le cabine dove si effettuano trattamenti per il viso e mani-piedi devono essere corredate di un lavabo dotato di acqua calda e fredda con dispensatore di sapone liquido e salviette a perdere.

Le attrezzature e gli apparecchi elettromedicali devono essere disposti in modo tale da consentire facilità di movimento all'utente e all'addetto e operazioni di pulizia.

TATUAGGI E PIERCING

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale.

In particolare, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno mq 14,00 , con larghezza minima di mt 3,00 ;
- i materiali che rivestono le pareti, fino all'altezza di mt 1,50 , debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;

- gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dalle sale d'attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Nel caso di manifestazioni pubbliche e conventions, si ritiene che possano essere autorizzate manifestazioni di confronti di esperienza da parte di tatuatori, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed in particolare:

- locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi, lavabi muniti di acqua calda e fredda;
- possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza ed igiene;
- deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

In materia di superamento delle barriere architettoniche, devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia (D.M. 14/06/1989 n. 236) di visitabilità, accessibilità e adattabilità.

IGIENE DEGLI ARREDI E SUPPELLETTILI

Anche i materiali che costituiscono gli arredi e le attrezzature devono rispondere ai requisiti di facile pulizia e disinfezione ed impermeabilità. Lo stile di arredamento non deve comprendere piani di lavoro mobiletti, specchi, poltrone, lettini ecc. che prevedano interstizi o in genere zone di difficile accesso, tali da rendere difficile la pulizia.

I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali e i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati (es. con ipoclorito di sodio, Lisoformio).

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività, di cui sopra, dovranno soddisfare questi minimi requisiti:

- per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi e per ogni cliente devono essere cambiati di volta in volta gli asciugamani e gli accappatoi;
- nei gabinetti di estetica i lettini - lavoro devono essere muniti di apposito rotolo di carta ad uso individuale;
- la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico;
- gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente tipo pennelli, bigodini, forbici per il taglio dei capelli ecc. devono essere perfettamente puliti e di volta in volta disinfettati, previo accurato lavaggio, immergendoli in soluzione disinfettante da sostituire giornalmente. Nel caso, uno degli strumenti sopra menzionati, venga in contatto con ferite della cute, abrasioni o contatto ematico si devono attuare le procedure di sterilizzazione o nel caso di strumenti di plastica o materiale deteriorabile la disinfezione ad alto livello;
- gli strumenti utili per la pedicure non possono essere usati per la manicure della stessa persona ed entrambi non a persone diverse a meno di una previa sterilizzazione.

La sterilizzazione si esegue solo con stufa a secco o autoclave. Nella prima gli strumenti devono essere sterilizzati a 180° per 1 ora o a 160° per 2 ore. Nell'autoclave gli strumenti devono essere sterilizzati ad una atm., a 121°, per almeno 15 minuti. Gli strumenti posti nell'autoclave e nella stufa a secco non devono essere sovrapposti.

Dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere posti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. Gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, devono essere riposti in contenitori rigidi ed essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto di lavoro.

Sono a disposizione presso L'Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della AUSL di Pescara schede illustrative di come effettuare un valido trattamento igienico sanitario chimico-fisico delle attrezzature.

Tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/06/1976 e successive modificazioni.

L'applicazione di solventi o altri prodotti volatili per cui le esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da abbondante aerazione dei locali.

Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente.

E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione del talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare all'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Pescara casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

IGIENE PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, specialmente riguardo alle mani e alle unghie e indossare un vestaglia bianca abbottonata e sempre pulita, con maniche chiuse al polso (art. 102 del vigente testo del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica e Ambientale di Pescara).

Colui che è affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.

ALLEGATO B

LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SANITÀ – CIRCOLARE DEL 20/02/1998

TATUAGGI E PIERCING

Oltre ai requisiti igienico-sanitari dei locali, gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono possedere l'idoneità soggettiva all'esercizio di questa attività.

L'idoneità soggettiva: gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine sono obbligati alla frequenza, con il superamento dell'esame finale, di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione (Circolare 05/02/1998 n. 2.9/156 del Ministero della Sanità).

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito. A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi.

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio, è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

Agli esercizi commerciali (negozi di oreficeria o di bijou), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi nel rispetto delle modalità igienico-sanitarie. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni verranno puntualmente precisate le modalità igienico-sanitarie che dovranno essere rispettate all'interno di detti esercizi commerciali.

PRESCRIZIONI

- Gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizioni al sangue, i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente;
- le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o micosi o nel caso di ustioni;
- dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti (L. 10/02/1989 n. 45);
- la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;

- i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente;
- il semplice lavaggio delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico;
- il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- l'uso di misure protettive quali maschere è indispensabile;
- è opportuno che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio.

DECONTAMINAZIONE E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per due ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

DECONTAMINAZIONE DEGLI SCHIZZI DI SANGUE

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da uno germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

MISURE PER AGHI, TAGLIENTI, STRUMENTI E SOSTANZE DA UTILIZZARE

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o, comunque, vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo. Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi da aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicino l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale od estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

SMALTIMENTO DELLA BIANCHERIA E DEL MATERIALE UTILIZZATO PER TAMPONAMENTO E MEDICAZIONI

I tamponi di garza e il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

La biancheria contaminata dovrà essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti.

MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O PIERCING

(da far firmare prima dell'intervento o da tenere affisso nella sala d'attesa e/o della stanza da lavoro)

- *Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?*
- *Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?*
- *Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?*
- *Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?*
- *Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?*
- *Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico.*
- *Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?*
- *Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?*
- *Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?*

ALLEGATO C

SOLARIUM

È compresa nell'attività di estetista, quella di Solarium per la quale valgono i medesimi requisiti previsti per l'attività di estetica sia per quando riguarda i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi sia per quelli professionali.

CENTRI DI ABBRONZATURA IN FORMA ESCLUSIVA

L'altezza delle tramezzature delle cabine è ugualmente di due metri, tranne per la cabina doccia-solare, che deve avere l'altezza della doccia solare, per evitare la diffusione del caldo nel corridoio o negli ambienti vicini.

Diversamente dalle cabine estetiche, le cabine dei centri di abbronzatura in forma esclusiva non abbisognano di lavandino.

Sono escluse dalle seguenti disposizioni le apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

Nella norma europea CEI/IEC 60335-2-27 le apparecchiature a raggi ultravioletti ed infrarossi sono suddivisi in quattro tipologie: apparecchi dei tipi UV1, UV2, UV3 e UV4.

Gli UV tipo 1 e UV tipo 2 possono essere utilizzati solo da personale appositamente preparato (estetista) e si caratterizzano per avere potenza di UVB inferiore alla soglia dello 0,0005 W/m² per il tipo 1 e fra 0,0005 e 0,15 W/m² per il tipo 2, mentre la potenza degli UVA può essere uguale o maggiore a 0,15 W/m².

Il tipo UV tipo 3 di libera vendita può essere utilizzato da qualsiasi utente, senza la presenza di personale specializzato.

Per gli UV tipo 4 la norma CEI EN 60335-2-27 dispone che questi apparecchi abbronzanti (ad alta pressione) siano utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da imporre che gli stessi riportino l'avvertenza:

"Utilizzare unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1)". Essi utilizzano UV-B di potenza uguale o maggiore a 0,15 W/m² mentre la potenza degli UV-A deve essere comunque inferiore a 0,15 W/m².

Tali avvertenze sono riportate obbligatoriamente nel "Manuale d'uso e manutenzione" predisposto dal costruttore dell'apparecchiatura che deve riportare per legge il tipo di lampade, o di filtri installati sulla macchina.

E' compito sempre e comunque dell'operatore verificare, prima di ogni seduta, la perfetta integrità dei filtri e procedere immediatamente allo spegnimento dell'apparecchio, nel caso in cui si rilevi una rottura o una incrinatura anche minima del filtro.

Per l'eventuale sostituzione di parti danneggiate o malfunzionanti, e/o delle batterie il gestore è obbligato a rivolgersi all'assistenza tecnica fornita dalla ditta (casa) produttrice. E' inoltre obbligato a controlli periodici nel rispetto dei tempi imposti nelle schede tecniche delle relative apparecchiature.

Le batterie a tampone, le lampade dell'apparecchio ed altri eventuali rifiuti devono smaltiti nel rispetto delle procedure del D.Lvo n. 22 del 05/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni e conferiti nei siti di smaltimento finale secondo quanto previsto dal D.Lvo n. 36 del 13/01/2003. Gli ambienti dove sono posti gli apparecchi UB devono essere adeguatamente aerati e devono essere rispettate tutte le norme tecniche previste dal rispettivo manuale d'uso. Il posizionamento degli apparecchi dovrà

risultare sulla planimetria allegata all'autorizzazione della struttura e ogni variazione dovrà essere comunicata ed autorizzata da personale A.U.S.L. .

Il gestore è tenuto a riportare su apposito registro: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione (con relative bolle), data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.

In caso di indisponibilità del manuale d'uso originale il gestore ne farà richiesta alla ditta costruttrice o in alternativa richiederà a tecnico qualificato la stesura di un rapporto con tutti i dati previsti per legge.

Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa (vedi allegati). Tali informazioni devono essere riportate in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

La scheda individuale riporterà il tipo di solarium, la marca, il n. di matricola, se l'apparecchio è a bassa/alta pressione, la dose J/m² per minuto di esposizione o dose massima annuale espressa in minuti da non superare.

Ogni utente avrà una scheda individuale che il gestore dell'attività (prima dell'accesso al solarium) compilerà riportando il n. di matricola e tipo di apparecchio, alta o bassa pressione, la dose J/m² per minuto di esposizione e la dose massima annuale da non superare, la data della seduta.

Per le apparecchiature di tipo 4 utilizzate in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4. Tale certificato avrà validità annuale a partire dalla data del rilascio, sarà conservato dall'utente e dovrà essere presentato al gestore prima di ogni seduta. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente. Nel corso della vigilanza tale documento potrà essere richiesto e la sua assenza comporterà sanzione amministrativa.

L'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61- 59 e D.lvo 626 (art. 6, 7, 8 e 10).

L'utilizzatore dovrà essere informato in merito ai potenziali rischi per la salute derivanti dall'esposizione a raggi U.V. o con l'esposizione nella sala d'attesa e nelle cabine delle seguenti informazioni o con la firma per presa visione delle stesse.

In particolare, come riportato dalle norme tecniche CEI EN 60335-2-27, del 1998, è importante ricordare che:

1. *le radiazioni ultraviolette solari o gli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come sensibilità cutanea e oculare dell'individuo;*
2. *la cute potrebbe eritema solare simile a quello conseguente ad un'eccessiva esposizione al sole; esposizioni eccessivamente ripetute alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono determinare un invecchiamento prematuro della pelle così come un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee;*
3. *l'occhio non protetto potrebbe sviluppare un'inflammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento di cataratta, potrebbe verificarsi un danno alla retina dopo eccessiva esposizione; è possibile lo sviluppo di cataratta dopo esposizioni ripetute;*
4. *è necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici;*

5. *la dose massima annuale da non superare è di 15 KJ/m²;*
6. *non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette: in caso di dubbio farsi consigliare dal medico;*
7. *far passare almeno 48 ore tra le prime 2 esposizioni;*
8. *utilizzare sempre gli occhiali protettivi forniti, proteggere il seno in caso di ragadi, segnalare al responsabile il malfunzionamento delle lampade;*
9. *rimuovere bene i prodotti cosmetici e applicare un fattore di protezione adeguato e prima dell'esposizione; fornire al cliente le indicazioni adeguate per le successive ore (es. non esporsi ai raggi solari, non applicare creme agli acidi – glicolico AHA e similari etc.);*
10. *non prendere il sole ed utilizzare l'apparecchio nello stesso giorno;*
11. *seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalla lampada;*
12. *chiedere il consiglio del medico se si sviluppano sulla cute persistenti alterazioni (irritazioni nei pigmenti, etc.);*
13. *in caso di malattie dermatologiche acute o croniche consultare il proprio medico prima di esporsi alla seduta.*

Il personale è disponibile per ulteriori informazioni.

Data: ____ / ____ / ____

Firma per presa visione l'utente _____